

### **Costituzione di società a responsabilità limitata start-up senza intervento notarile: normativa e linee guida per la predisposizione degli atti**

Con l'art. 4 comma 10 bis del DL 3/2015 (conv. Con L 33/2015) il legislatore ha previsto la possibilità - in aggiunta alla canonica forma dell'atto pubblico - di costituire una società a responsabilità limitata start-up per atto sottoscritto secondo le modalità di cui all'art. 24 del Codice dell'Amministrazione Digitale, utilizzando come atto costitutivo/statuto un modello uniforme adottato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il modello ministeriale e le modalità di redazione degli atti costitutivi sopra richiamati sono contenuti nel DM MISE del 17/02/2016 ed è recentemente entrato in vigore anche il D.Dirett. 01/07/2016 con il quale lo stesso Ministero ha approvato le specifiche tecniche necessarie per la concreta redazione dell'atto costitutivo della società. E' quindi ad oggi possibile utilizzare tale modalità semplificata per la creazione di una società a responsabilità limitata purché fin dal deposito dell'atto stesso la società sia in possesso dei requisiti di start-up previsti dall'art. 25 del DL 179/2012 (conv. con L 221/2012) e richieda contestualmente l'iscrizione nella apposita sezione speciale.

A tal fine è stato implementato il portale dedicato alle società start-up, agli incubatori certificati ed alle PMI innovative all'interno del quale è presente la documentazione concernente tanto la parte normativa quanto la parte più strettamente tecnica, entrambe necessarie per la creazione della società, oltre al collegamento con il software che guiderà l'utente nella compilazione del modello standard predisposto dal Ministero e nell'invio dell'istanza.

Preme sottolineare che la complessità e la delicatezza dell'istituto ha spinto il sistema camerale a garantire una serie di controlli e consulenze specialistiche da parte dell'Ufficio del Registro delle Imprese, coadiuvando i soggetti interessati in ogni fase tecnica della creazione di questa start-up 'semplificata'. Si pensi, ad esempio, alla possibilità di richiedere un'assistenza specialistica preventiva on-line all'Ufficio sull'atto costitutivo e sullo statuto societario prima di provvedere alla registrazione del medesimo all'Agenzia delle Entrate. Le informazioni e le guide per la gestione dell'istituto sono tutte reperibili sul portale [startup.registroimprese.it](http://startup.registroimprese.it).



# REGISTRO IMPRESE

## **Registro dell'Alternanza Scuola Lavoro: attivo il portale per l'iscrizione dei soggetti interessati al Registro costituito dalla Legge sulla 'Buona Scuola'**

Dal 26 luglio u.s. è stato attivato il portale del Registro Nazionale per l'Alternanza Scuola Lavoro, previsto dall'art. 1 comma 41 della L. 107/2015. Tale disposizione normativa conclude un procedimento iniziato con l'art. 4 della L. 53/2003 volto a definire la possibilità di realizzare il percorso formativo dei giovani compresi tra i 15 e i 18 anni anche tramite l'alternanza scuola-lavoro, al fine di favorirne – da una parte – l'ingresso nel mondo del lavoro, con l'acquisizione delle competenze facilmente spendibili in tale ambito e – dall'altra – con l'intento di fornire uno strumento in più per l'orientamento del giovane nella scelta del proprio percorso formativo e lavorativo sulla base delle vocazioni personali.

L'iscrizione al Registro gestito dalle Camere di Commercio d'Italia e la sua consultazione è disponibile a tutti i soggetti interessati (imprese, enti pubblici o privati, professionisti, scuole) sul portale [scuolalavoro.registroimprese.it](http://scuolalavoro.registroimprese.it), dove sono reperibili anche le Guide che illustrano, tra l'altro: la normativa di settore che disciplina la tenuta del Registro; il procedimento e le modalità di iscrizione, modifica, cancellazione dei soggetti disponibili a svolgere percorsi di alternanza; i requisiti che devono essere posseduti; la predisposizione delle convenzioni e ogni altra informazione utile all'iscrizione e alla consultazione del Registro. Nell'ottica di una maggiore fruibilità dei dati, l'iscrizione e la consultazione del Registro è interamente gratuita.

Se vuoi scaricare questa o altre edizioni della Newsletter Registro Imprese [visita il sito internet della Camera di Commercio di Pisa](http://www.camera.commerce.pisa.it).

INFORMATIVA AI SENSI ART.13 D. LGS. 196/03 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. Tutti i dati sono trattati in conformità con la Legge 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso in cui non voglia più ricevere la nostra Newsletter, è sufficiente che ci invii una e-mail di risposta con richiesta di essere cancellato dalla nostra lista di distribuzione.



Camera di Commercio  
Pisa